



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

32/2016
Marzo/6/2016 (*)
Napoli 10 Marzo 2016

Il Ministero del Lavoro con le Note n. 3223 dell'11 febbraio 2016 e n. 3763 del 18 febbraio chiarisce la possibilità di scelta alternativa, da parte delle aziende soggette alla normativa relativa al Fondo di Integrazione Salariale, tra gli ammortizzatori sociali in deroga e le nuove prestazioni garantite dal FIS.

Con la **Nota n. 3223 dell'11 febbraio 2016** e la successiva **n. 3763 del 18 febbraio 2016**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale, ha ricordato che la Legge di Stabilità per l'anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, ha previsto all'articolo 1, comma 304, il finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato, in parte modificandola, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell'anno 2016.

Inoltre, la normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148 del 2015, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova

applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo 148/2015.

Orbene, in entrambe le note il Ministero precisa che, **le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono in ogni caso scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni garantite da questo nuovo Fondo.**

Quindi, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS potranno optare di accedere alle prestazioni previste dallo stesso Fondo anziché al (vecchio) contributo di solidarietà di cui alla legge n. 236/1993. A tale riguardo va comunque tenuto presente che la Legge di stabilità 2016 ha rifinanziato i contratti di solidarietà nel limite di 60 milioni di euro e che l'articolo 5 del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, riguardante appunto i contratti di solidarietà, viene "integralmente" abrogato a decorrere dal 1° luglio 2016.

La nota ministeriale in commento, infine, consente questa **possibilità di scelta anche alle aziende dell'artigianato e della somministrazione di lavoro** rispettivamente iscritte ai due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in considerazione "dell'elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell'artigianato che della somministrazione di lavoro".

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN